

SENTENZA

Tribunale sez. lav. - Roma, 07/10/2019, n. 8200

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3° Sezione Lavoro–

Il Giudice del lavoro dr.ssa Anna Maria Lionetti all'udienza del 30.9.2019 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°39792\2016 del r. g. lav. e vertente

TRA

Al. Al., Am. Ma. Ro., An. Al., Be. Vi., Ca. An., Ca. Gi., Ce. Da., Ci. St., De. El., De. Lo., Di. Ro., Fe. Ele. Ge. Al., Gi. Ga., La. St., Lo. Ma., Ma. An., Mi. Gl., Mi. An., Pa. Ri., Pa. St., Pa. Al., Pa. Ma., Po. Ma., Ra. Ri., Ru. An., Sa. Ti., Sc. Ri., Sg. Na., Sm. Cl., Te. An., Te. Si., Tu. Ni., Bo. Va., De De., Gh. An., Id. Fr., Sa. Ro., To. Fr., To. Sa. Za. It. rapp.ti e difesi dall'avv.to E.M. Cirillo in virtù di mandato a margine del ricorso.

Ricorrenti

E

HR Service s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dagli avv.ti A. Maresca, E. Morrico, R. Romei e F.R. Boccia in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione

Convenuta

OGGETTO: accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 15.11.2016 i ricorrenti in epigrafe indicati esponendo che erano dipendenti della Accenture HR Service s.p.a. con contratto a tempo indeterminato, che da oltre 15 erano addetti alla commessa Telecom Italia spa ceduta alla società HRS nell'anno 2010, che l'attività appaltata consiste nell'inserimento dei dati forniti dal committente relativi al personale dipendente dello stesso per l'elaborazione delle buste-paga, delle pratiche di infortunio, delle certificazioni fiscali e contributive, che tale servizio è svolto utilizzando gli applicativi forniti dal committente, che tale appalto configura interposizione fittizia di manodopera poiché l'appaltatore non è in grado di produrre autonomo risultato produttivo rispetto all'organizzazione del committente il quale esercita poteri di direzione e controllo sui dipendenti dell'appaltatore chiedevano di accertare la violazione da parte della società convenuta committente del d.lgs.n.276\2003 e dichiarare che tra i ricorrente e quest'ultima si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dall'assunzione presso l'interposto o da altra data ritenuta di giustizia con inquadramento nel livello di provenienza, vinte le spese.

Si è costituita HR Service s.r.l. eccependo: in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, la sussistenza del rischio di impresa in capo all'appaltatore Accenture HR Service, la titolarità da parte di quest'ultima dei locali , dei computer, del mobilio e delle infrastrutture di rete e programmi informatici a mezzo dei quali viene svolto il servizio, la conclusione di un regolamento operativo allegato al contratto di appalto avente ad oggetto le modalità e tempi di svolgimento del servizio, l'assenza di potere direttivo sui ricorrenti da parte del committente, la prescrizione e chiedendo il rigetto delle domande in quanto inammissibili e infondate, con vittoria di spese.

Preliminarmente è dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla domanda proposta dai ricorrenti Be. Vi., Fe. El., Sa. Ti., Sg. Na., D. De., Sa. Ro., To. Fr. nei confronti della società convenuta per intervenuta rinuncia al giudizio e conseguente accettazione da parte del difensore della convenuta (si veda verbale dell'udienza di discussione).

Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di giudicato esterno nel rilievo che le sentenze richiamate, oltre ad essere state pronunciate nei confronti di società non convenuta nel presente giudizio, hanno definito controversie aventi oggetto l'accertamento della legittimità del trasferimento del ramo di azienda laddove, nel presente giudizio, si fa questione della legittimità dell'appalto nel quale sono impiegati di ricorrenti.

In accoglimento dell'eccezione formulata sul punto, la domanda dev'essere respinta per intervenuta acquiescenza dei ricorrenti alla condizione di dipendenza nei confronti della Accenture HR Service stante la notevole durata non soltanto dei rapporti di lavoro dipendente con quest'ultima ma, altresì, della durata complessiva degli stessi tenuto conto che la medesima attività oggetto del contratto di appalto con la committente convenuta era stata già appaltata prima da Telecom alla società Te.SS, successivamente acquistata dalla Accenture HR Service, e che in tale rapporto era succeduta in qualità di appaltante l'odierna convenuta.

Ed invero, si ritiene applicabile al caso di specie il principio sancito dalla Suprema Corte in materia di tendenza all'oggettivazione del contratto per effetto della quale viene privilegiato il comportamento delle parti, ed il relativo valore sociale, rispetto alla volontà dichiarata; in particolare "per numerose fattispecie che continuano a definirsi "contrattuali", occorre realisticamente prendere atto che viene attribuito il valore di dichiarazione negoziale a comportamenti sociali valutati in modo tipico, per ciò che essi socialmente esprimono, restando senza rilievo i concreti atteggiamenti psichici dei loro autori. In sostanza, spesso il rapporto contrattuale nasce e produce i suoi effetti non già sulla base di valide dichiarazioni di volontà, ma piuttosto in base al contatto sociale che si determina tra le parti (cioè al complesso delle circostanze e dei comportamenti, valutati in modo socialmente tipico, mediante i quali si realizzano di fatto operazioni economiche e trasferimenti di ricchezza tra i soggetti). Queste considerazioni di

ordine generale sono particolarmente pertinenti al fenomeno giuridico del contratto di lavoro, dove nella maggior parte dei casi la conclusione non è formalizzata, desumendosi essa dall'esecuzione accettazione della messa a disposizione delle energie lavorative dietro retribuzione, cosicché dall'esecuzione del rapporto si risale alla sua formazione, con conseguente valore dichiarativo dell'esecuzione stessa" (Cass. sez.Lav. sent.n.15264\2007).

Ciò posto, il caso di specie si caratterizza per la notevole durata, superiore a 15 anni, dei contratti di appalto succedutisi nel tempo tra i soggetti richiamati contratti nei quali i ricorrenti, come dagli stessi dedotto, sono stati continuativamente impiegati secondo modalità di svolgimento della prestazione rimaste sostanzialmente immutate.

Il tempo trascorso nello svolgimento delle medesime mansioni alle dipendenze dei soggetti appaltatori del medesimo servizio - da ultimo la società Accenture con committente la società convenuta a far data dall'anno 2010 - unitamente al regolare svolgimento della prestazione da parte dei ricorrenti in assenza di qualsiasi contestazione in ordine alla regolarità dell'ultimo come dei precedenti appalti - fino alla diffida in atti del settembre 2016- ed all'accordo, anche tacito, formatosi tra i lavoratori e la società appaltatrice in ordine alle vicende caratterizzanti il normale svolgimento del rapporto di lavoro - quali, a titolo esemplificativo, attribuzioni di mansioni, piani ferie, progressioni stipendiali e di carriera, congedi, malattia – concorrono a far ritenere il riconoscimento da parte dei ricorrenti della qualità di datore di lavoro in capo alla società Accenture.

Le domande vanno, perciò, respinte.

Rimangono assorbite le ulteriori questioni.

Le spese sono compensate tra le parti in ragione delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere tra i ricorrenti Be. Vi., Fe. El., Sa. Ti., Sg. Na., De. De., Sa. Ro., To. Fr. e la società convenuta; rigetta le restanti domande e compensa le spese di giudizio tra le parti.

Roma 30.9.2019

Il Giudice

autologingfl unibg.it

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2019

16/12/2019